



Autocertificazione valutazione del rischio

(Proroga dei termini)

In Breve:

Il 21 dicembre, la Camera dei deputati con la Legge di stabilità 2013, ha approvato anche la proroga al 30 giugno 2013 della possibilità per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, di autocertificare la valutazione dei rischi.

In dettaglio:

1. Proroga dei termini:

La legge | Lo slittamento del termine è fissato dalla “Legge Stabilità 2013” approvata in via definitiva lo scorso 21 dicembre 2012, e che prevede lo spostamento del termine finale previsto dall'articolo 29, comma 5 del Dlgs 81/2008.

La novità incide sul già rinnovato scenario relativo alla valutazione dei rischi disegnato dal Dm Ministero del Lavoro 30 novembre 2012, decreto in vigore dal 6 febbraio 2013 e recante (in esecuzione dello stesso articolo del Dlgs 81/2008) le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi per le imprese che occupano fino a 10 dipendenti ad esclusione delle aziende ad elevata pericolosità

Cosa fare?

a) le nuove scadenze

Le microimprese che legittimamente autocertificano la propria valutazione dei rischi (in base al citato articolo 29, comma 5 del Dlgs 81/2008) devono dal 1° luglio 2013



(scaduta la nuova proroga) scegliere tra regime ordinario e procedura standardizzata, e realizzare quindi di fatto un documento di valutazione del rischio.

Le imprese che, pur avendo facoltà di utilizzare la procedura standardizzata, hanno già adottato la procedura ordinaria di valutazione e relativa documentazione, e quindi hanno già una valutazione del rischio, possono continuare in base a questo ultimo regime anche dopo il 6 febbraio 2013.

Per tutte le altre imprese non ammesse ai regimi di favore continua invece a vigere l'obbligo della procedura ordinaria.

Riassumendo

Dal 1 luglio 2013 tutte le aziende devono aver redatto un documento di valutazione del rischio, in base a uno dei due criteri enunciati.

L'autocertificazione non avrà più valore per cui in caso di controlli si verrà sanzionati per omessa valutazione del rischio (**violazione comma 1 art. 29 D.lgs. 81/08**).

Previsto l'arresto da 3 a 6 mesi o un'ammenda da 2.500 a 6.400 €

A chi rivolgersi?

Per informazioni e consulenza in materia di sicurezza sul lavoro è possibile rivolgersi eventualmente al per. Ind. Giovanni Quaglio tel 0471/301347 o email giovanni.quaglio@studioquaglio.com, oppure ad altri esperti in materia di sicurezza sul lavoro.



Formazione in materia di sicurezza sul lavoro per i lavoratori (Linee guida applicative agosto 2012)

In Breve:

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto l'accordo raggiunto dalla Conferenza Stato-Regioni sulle linee guida per la formazione di dirigenti, responsabili della prevenzione e lavoratori in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dal Testo Unico della sicurezza (Dlgs 81/2008). L'accordo chiarisce in maniera esauriente molti dei dubbi emersi dalla prima lettura degli accordi che sono entrati in vigore il 11.01.2012, e che definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione necessaria in base al rischio dell'attività aziendale svolta (rischio basso, medio o alto).

In dettaglio:

2. La formazione dei lavoratori:

Entro quando

Le linee guida chiariscono che tutti i nuovi assunti debbono essere avviati alla formazione conformemente ai contenuti degli accordi, prima o contestualmente all'assunzione. Se non è possibile completare il percorso formativo prima di adibire il nuovo assunto alle proprie mansioni, il percorso formativo dovrà essere terminato al massimo entro sessanta giorni. In caso di infortunio, sarà necessario quindi dimostrare che questo non sia stato causato dalla carenza di formazione, perché in caso contrario il datore di lavoro sarebbe ritenuto responsabile dell'evento lesivo. Per quanto riguarda invece i lavoratori già assunti in azienda, gli accordi e le linee guida prevedono un graduale raggiungimento del livello formativo richiesto a seconda delle figure da formare (fino a un termine massimo di 18 mesi dalla pubblicazione degli accordi)



1. La formazione dei preposti:

<i>Entro quando</i>	<p>I preposti dovranno svolgere una formazione aggiuntiva che va ad integrare la formazione generale e specifica prevista per i lavoratori. Per i preposti già in servizio alla data del 11/01/2012 la formazione aggiuntiva di minimo 8 ore dovrà essere effettuata entro 18 mesi da tale data (11/07/2013).</p> <p>La previsione relativa ai 18 mesi per i corsi da preposto non riguarda, tuttavia, il personale di nuova assunzione (o quello, già assunto in azienda, nominato preposto successivamente all'11 gennaio 2012), il quale, dovrà essere avviato a corsi da preposto prima o contestualmente all'assunzione o alla nomina a preposto. In tal caso occorre avere completato il prescritto percorso formativo prima dell'inizio della attività richiesta in azienda al preposto e solo ove ciò non risulti possibile, per ragioni che spetta al datore di lavoro evidenziare adeguatamente, l'accordo prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'inizio della attività lavorativa.</p>
---------------------	---

1. La formazione dei dirigenti:

<i>Entro quando</i>	<p>Anche per quanto riguarda l'entrata in vigore delle regole per la formazione dei dirigenti si opera come per i preposti. La formazione per i dirigenti, suddivisa in quattro moduli formativi per una durata complessiva non inferiore a 16 ore, dovrà essere effettuata per i dirigenti già in servizio all'entrata in vigore dell'accordo, entro 18 mesi (11/07/2013). Per quelli invece di nuova nomina il termine è di 60 giorni.</p>
<i>A chi rivolgersi</i>	<p>Per l'organizzazione di corsi in materia di sicurezza sul lavoro, anche presso la vs azienda è possibile contattare Ergoequipe Sas di Bolzano al tel. 0471 054518 oppure info@ergoequipe.it, oppure altri esperti in materia.</p>

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti
dott. Günther Sachsalber / dott. Philip Girardi / dott.ssa Judith Huber

Bolzano/Brunico, gennaio 2013